

Proc. 2/'19 liq. part.



**REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CHIETI**

(Art. 14 quinquies l. 3/'12)

Il Giudice, dott. Nicola Valletta,

nella procedura di crisi da sovraindebitamento a carico di
rubricata al n. 2/'18 R.G., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pimpini;

- vista la domanda ex artt. 14 ter e seguenti l. 3/'12 depositata dal debitore;
- ritenuto che non ricorrono per il debitore ricorrente le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), l. 3/'12;
- ritenuto che ricorre il presupposto oggettivo del sovraindebitamento;
- ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti all'art. 14 ter l. 3/'12;
- letta la relazione particolareggiata prevista all'art. 14 ter, comma 3, l. 3/'12 resa dal dott. Marco Rolino Liberatore, designato in data 24/11/'16 quale gestore della crisi dall'O.C.C. denominato "Associazione OCC Commercialisti Associati" con sede in Pescara;
- ritenuto che allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;
- visto l'art. 14 quinquies l. 3/'12;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

di apertura della procedura di liquidazione;

- nomina quale liquidatore il dott. Marco Rolino Liberatore;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, l. 3/'12 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena

N

di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

- dispone che, a cura del liquidatore, sia data pubblicità della domanda e del decreto mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Chieti;
- ordina la trascrizione del presente decreto su tutti i beni immobili del debitore a cura del liquidatore;
- ordina il rilascio dei beni oggetto della procedura di liquidazione; qualora ricorrano i gravi e giustificati motivi previsti dall'art. 14 novies, comma 2, l. 3/'12, il debitore potrà presentare istanza di autorizzazione al loro utilizzo specificandone in dettaglio le modalità;
- fissa in euro 19.800,00 il limite (riferito ad anno) di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. 3/'12;
- dispone che il liquidatore provveda ai successivi adempimenti previsti agli artt. 14 sexies e seguenti l. 3/'12.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente.

Chieti 28-3-19

Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE DI CHIETI
Chieti II

09 APR. 2019



Il Procuratore Giudiziario
Gina ANNECCHINI